



CITTA' DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul "Riordinamento dei Giudici di Assise",
sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione
della giustizia nelle Corti d'Assise;

RENDE NOTO

1- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2- I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni;
- licenza di Scuola Media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
- licenza di Scuola Media di secondo grado per i Giudici di corte d'Assise di Appello;

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche nel sito Web istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, 01/04/2025

IL SINDACO

Avv. Simona Scarcella